

Art.50.(Consigli distrettuali di disciplina)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I NORME GENERALI

Art. 50.(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
 2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.
 3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
 4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
 5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.
-

Documenti collegati:

[Impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018](#)

Avvocato - giudizi disciplinari - impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati,

Art.50.(Consigli distrettuali di disciplina)

[Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018](#)

Avvocato - giudizi disciplinari - Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione – Fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19652 del 24/07/2018 Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

[Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018](#)

Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018 Applicabilità del principio del “favor rei” ai procedimenti pendenti – Esclusione – Fondamento

[Impugnazione - Appello al CNF - Corte di Cassazione, SS.UU. ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017](#)

Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta Nel caso in cui l'impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l'atto stesso sia consegnato all'ufficio postale entro il termine di decadenza previsto

[Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6958 del 17/03/2017](#)

Astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del legale - Effetti - Spostamento della competenza presso il Consiglio distrettuale della corte di appello più vicina - Fase del procedimento - Irrilevanza. Procedimento civile - giudice -

fine